



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO

III Sezione Civile

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:

Maria Rosaria Giugliano Presidente

Maria Carolina De Pasquale Giudice Rel. Est.

Enza Faracchio Giudice

pronuncia ex artt. 206, 207 CCII – D. Lgs. 14/2019 il seguente:

DECRETO

nella causa civile iscritta al [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] *Parte_1* con sede legale a [REDACTED] codice fiscale
[REDACTED] *P.IVA_1* (di seguito "*Parte* et"), in persona del legale rappresentante p.t.ro
tempore, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti [REDACTED] del Foro
[REDACTED]

Opponente

Contro

Liquidazione Giudiziale " [REDACTED] *Controparte_1* e del Socio

[REDACTED] *CP_1* n° [REDACTED], con sede legale in [REDACTED]

[REDACTED] *Parte_3* [REDACTED], c.f.: [REDACTED] *P.IVA_2* in persona del

curatore avv. [REDACTED] *Persona_1* ([REDACTED] *C.F._1*), rappresentata e difesa,
giusta procura apposta in calce al presente, dall' avv. [REDACTED] [REDACTED]

([REDACTED] *C.F._2* con studio in [REDACTED]

[REDACTED] e presso la cui casella di posta elettronica certificata –

[REDACTED] *Email_1* [REDACTED] *CP_2* [REDACTED] – elegge domicilio digitale;

Resistente

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 16.12.2025, la società *Parte_1* con sede legale a █████ - CF *P.IVA_1*, in qualità di mandataria per il recupero del credito di *Controparte_3* ha proposto opposizione allo stato passivo, dichiarato esecutivo con decreto del 20.11.1025, della liquidazione giudiziale “*Controparte_1* e del Socio *CP_1* C.” █████, che ha disposto l'esclusione del credito richiesto di ammissione da parte di *Pt_1* (nella dichiarata qualità di mandataria di *Controparte_3*, in relazione al finanziamento erogato assistito dalla garanzia del fondo statale MCC in favore dell'impresa █████. in data 13 ottobre 2022 di euro 326.086,00.

La *Pt_1* ha precisato che il GD, ha escluso integralmente il credito recependo le contestazioni della curatela, trattandosi di concessione abusiva del credito poiché la società all'epoca si trovava già in uno stato di conclamata insolvenza – come accertato dal consulente della procedura – e *Pt_1* non aveva effettuato una istruttoria adeguata circa la valutazione del merito creditizio, in caso contrario l'istituto non avrebbe concesso il mutuo, ravvisando contrarietà al buon costume (economico) per cui il credito è stato escluso ex art. 2035 cc avendo il curatore eccepito la *soluti retentio*. Inoltre, in sede di progetto di stato passivo evidenziava la curatela che la concessione abusiva del credito aveva cagionato alla società danni pari all'aggravamento del dissesto, per il passivo determinato dalle nuove operazioni favorite dalla fittizia salubrità dell'impresa, oltre il danno al ceto creditorio.

Con la proposta opposizione, la banca, ha censurato il difetto di motivazione del decreto di esclusione, la carenza di istruttoria e la violazione dell'onere della prova a carico della curatela, su cui gravava appunto l'onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'obbligazione. Mentre, secondo la tesi dell'opponente, la curatela si era limitata a mere affermazioni generiche, senza specificare le condotte illecite tenute dell'istituto finanziario; nel merito, l'opponente ha contestato l'insussistenza dei presupposti della eccepita concessione abusiva di credito e la corretta valutazione del merito creditizio,

allegando al ricorso i documenti già prodotti in sede di richiesta di ammissione allo stato passivo¹, evidenziando che, al più, la concessione abusiva del credito configurerebbe un'ipotesi di illecito colposo o doloso sanzionato con il risarcimento del danno. Inoltre, l'opponente ha assunto di avere comunque diritto alla ripetizione dell'indebitato, ai sensi dell'articolo 2033 c.c., già formulata in sede di osservazioni al progetto di stato passivo.

La ricorrente ha dunque concluso con la richiesta, in via principale, di essere ammessa in via chirografaria al passivo della liquidazione giudiziale per Euro 44.646,61, oltre interessi di euro 48.283,88; salvo il credito di MCC di Euro 293.477,40 con privilegio generale. In subordine di essere ammessa in via chirografaria al passivo della liquidazione giudiziale per Euro 20.340,40, ex articolo 2033 del Codice civile; salvo il credito di MCC di Euro 293.477,40 con privilegio generale. Con vittoria di spese.

Con memoria depositata in data 24.2.2026 si è costituita in giudizio la

Controparte_4

chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo che lo stato passivo è stato motivato correttamente e che i crediti sono illegittimi.

In sintesi, la resistente ha ritenuto priva di ogni fondamento la contestata carenza di motivazione del provvedimento di esclusione dallo stato passivo, laddove invece il GD, facendo propria l'eccezione proposta dal curatore di concessione abusiva del credito, ha ritenuto di non ammettere un credito, illegittimamente sorto e che ha provocato un danno per la massa dei creditori.

Nel merito la resistente ha evidenziato che nella specie si configurava l'ipotesi di concessione abusiva di credito addebitabile all'ente erogatore, partendo dall'assunto, dimostrato in sede di verifica dello stato passivo, che nel 2022 la *Parte_4* si trovasse in piena crisi e la richiesta di finanziamento

¹ Trattasi degli allegati al ricorso • bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, • situazione contabile aggiornata al 30 giugno 2022, • Debt Service Coverage Ratio (il "DSCR"), • Report Cribis Check Medium, • Report Credit Bureau di Experian • Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia.

da parte dell'impresa in assenza di un piano di risanamento, non si fondasse sull'esigenza di preservare l'impresa assicurandone la continuità, bensì sull'esigenza di ritardare l'emersione dello stato di default, essendo il finanziamento del 13/10/2022 di euro 326.086,00, stato erogato quando la società era già in crisi, e senza alcuna prospettiva di superamento in base ad una valutazione ex ante. Ciò è quanto emergeva in base all'analisi del bilancio e dei dati contabili che avevano evidenziato uno stato di insolvenza conclamata già nel 2022. Le documentate sequenziali perdite di rilievo, poi, formatasi nel triennio antecedente all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, derivate dalla illegittima prosecuzione dell'impresa, tale da implementare l'importo del deficit patrimoniale, è prova dell'aggravamento del dissesto societario già irreversibile alla data del 31.12.2022. Inoltre, secondo la tesi della liquidazione giudiziale, la condotta di concessione abusiva del credito era sanzionata con la soluti retentio ex art. 2035 cc poiché si trattava di un contratto posto in essere in contrasto con le regole del buon costume economico (Cass. 29840/2023). Secondo la resistente, infatti, se la banca avesse approfondito – come era suo preciso dovere - l'analisi della debitoria bancaria avrebbe certamente rilevato che l'impresa, nel corso del 2020, aveva fatto un massivo ricorso al credito bancario, per finanziamenti garantiti da MCC, rimasti anch'essi impagati con relative insinuazioni al passivo, per quasi novecentomila euro. Non vi sono dubbi, secondo la resistente, che la banca avesse concesso il mutuo solo in ragione della garanzia MCC e, a maggior riprova, è la mancata allegazione di piano industriale che accertasse la sua capacità di generare flussi di cassa e di superare la situazione di crisi. Infine, a ulteriore riscontro della grave condotta omissiva di Pt_I è stata individuata dalla resistente nella mancata verifica della debitoria tributaria e previdenziale, non avendone la stessa richiesto alcuna certificazione, debitoria invece che, già al 2022 - come documentato nella relazione economico-patrimoniale al 30.06.2022 (di metà esercizio) – contava un debito verso l'erario ed enti previdenziali di euro 718.296 incrementatosi di euro 165.458, rispetto al valore di euro 552.838 al 31.12.2021.

La resistente inoltre ha eccepito l'inutilizzabilità del documento den. DSCR ex adverso prodotto come n.25, in quanto privo qualsivoglia elemento (ad esempio, una firma digitale) di riscontro della data della sua elaborazione, della sua provenienza, della fonte e dei dati di bilancio utilizzati. E inoltre ne contesta l'attendibilità essendo fondato su dato sbagliati, così attribuendo un falso valore di bancabilità.

Sul piano delle conseguenze della condotta della banca, la curatela ha eccepito:

1 l'inadempimento dell'obbligo di verifica del merito creditizio, qualificabile anche ai sensi dell'art.1460 c.c.,

2 la nullità del contratto di finanziamento per violazione di norme imperative e contrarietà alle regole del buon costume economico, con la conseguente applicazione della regola della irripetibilità delle somme erogate ex art. 2035 cc;

3 la responsabilità della banca per il danno cagionato alla società e al ceto
Conclude la resistente con la richiesta di:

a) accertare e dichiarare l'integrazione della fattispecie di concessione abusiva del credito e per l'effetto rigettare l'avversa opposizione; in estremo subordine statuire l'ammissione al passivo di parte opponente, come da domanda, in via chirografaria. Con vittoria di spese e competenze di lite.

All'udienza telematica del 4.3.3026 ex art. 127 ter cpc, il giudice istruttore, ritenuto di poter decidere ogni altra diversa questione unitamente al merito, e ritenuta superflua ogni altra attività istruttoria, ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione, con la concessione del termine di 15 giorni per il deposito di memorie conclusionali, poi tempestivamente depositate.

L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

In via preliminare devono essere esaminate le eccezioni poste dalla ricorrente relativamente alla carenza di legittimazione attiva e alla tardività della costituzione dell'opponente, nonché quella opposta dalla resistente di inammissibilità dei documenti prodotti dalla ricorrente.

1 La ricorrente ha eccepito con le note di udienza l'estraneità di **Pt_1** al processo decisionale e alla valutazione del merito creditizio, atteso il suo ruolo di mero istituto di pagamento, prestatore di servizi e mandataria di **CP_3** [...] piuttosto la valutazione di merito è stata operata dall'ente che lo ha deliberato, ovvero da **CP_5**

L'eccezione è infondata. Innanzitutto, **Pt_1** in quanto mandataria è deputata a svolgere ogni attività di recupero e a formulare domande di ammissione al passivo nelle procedure concorsuali come nel caso di specie. Pertanto, **Pt_1** a la legittimazione ad agire e ad essere convenuta in giudizio rispetto al credito azionato in sede concorsuale.

Quanto poi alla esatta individuazione del soggetto deputato a svolgere la valutazione del merito creditizio la questione sollevata concerne il merito della vicenda che sarà di qui a breve esaminato.

2 Quanto alla eccepita tardività della costituzione in giudizio della resistente Liquidazione Giudiziale resistente e la richiesta di remissione in termini si osserva in diritto che la giurisprudenza di legittimità riconosce l'applicazione dell'istituto della remissione in termini di cui all'art. 153 cpc alla parte resistente che è incorsa nelle preclusioni di cui all'art. 207, comma 7, CCII, per avere depositato tardivamente l'atto di costituzione, a condizione che la stessa abbia fornito la prova che il ritardo è stato dovuto ad un fatto esterno non dipeso dalla sua volontà e di avere prontamente cercato di rimediare ad es. con un deposito successivo immediato (*"la rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c. è applicabile anche nell'ambito del procedimento di opposizione all'esclusione dallo stato passivo fallimentare, ex artt. 98 ss. della l. fall. (e 206, 207 CCII), quale istituto che dà attuazione ai principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, e richiede la verifica della ricorrenza di due elementi e, cioè, dell'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest'ultima e dell'immediatezza della reazione diretta a superarlo prontamente"* Cass. Sez. 6, 05/08/2021, n. 22342, Rv. 661991 - 01).

Con una più recente pronuncia, la S.C. ha ritenuto anche di riconoscere la rimessione in termini nel caso di ricorso depositato tardivamente a causa di malfunzionamento del sistema (nel caso esaminato, il ricorso era stato depositato pochi minuti dopo la mezzanotte dell'ultimo giorno utile per colpa della lentezza di caricamento del sistema): così la prima sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 6944/2023 ha affermato che, in tema di deposito telematico di un atto processuale, *“la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un 'errore fatale' che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, 3° co., c.p.c.”* (cfr. Cass. n. 238/2023). Secondo la S.C., le prospettazioni del ricorrente, che dimostrano il problema di carattere informatico e telematico assolutamente "imprevisto ed imprevedibile", integrano gli estremi di una "causa non imputabile" e di un "errore fatale", non giustificandosi, al contrario, il rigetto della rimessione in termini da parte del giudice.

Alla luce delle superiori considerazioni, nel caso di specie, deve ritenersi meritevole di accoglimento la richiesta di remissione in termini della curatela, la quale ha dimostrato sia che la ritardata costituzione è dipesa da causa alla stessa non imputabile (e non prevedibile) dovuta a malfunzionamenti del sistema telematico (PCT), sia la tempestività dell'invio tramite le PEC, avendo la stessa prodotto la prova del deposito e della trasmissione con le note dell'udienza del 4.3.2026, unitamente alle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione.

Dunque, l'eccezione della decadenza ex art. 207 comma 7 CCII deve essere rigettata e va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di costituzione e delle relative memorie difensive della Liquidazione Giudiziale, essendo la stessa incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile alla stregua dell'art. 153, comma 2, cpc.

3 La Liquidazione Giudiziale resistente ha eccepito poi l'inammissibilità della documentazione prodotta dall'opponente, riguardo ai documenti nr. 32 e 33, a corredo delle note di trattazione scritta depositate in data 02/03/2026, poiché, essendo documenti preesistenti al giudizio, dovevano essere prodotti, a pena di decadenza, unitamente in sede di ricorso ex art. 207 comma 2 lett. d) CCII.

Giova in proposito rammentare l'opinione, ormai consolidata della dottrina, per cui, con la dicitura "*indicazione specifica dei mezzi di prova [...] e dei documenti prodotti*", il contenuto precettivo della norma *de qua*, è diretto non tanto a fare indicare i documenti prodotti quanto a far produrre i documenti indicati, contestualmente al deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Peraltro, non risulta che tali documenti siano stati prodotti in sede di verifica dello stato passivo per cui e, trattandosi di documenti antecedenti al giudizio, avrebbero dovuto prodursi unitamente al ricorso.

Ad ogni modo, laddove fossero già stati prodotti in sede di verifica dello stato passivo, il ricorrente aveva comunque l'onere – non assolto - di elencarli nell'atto introduttivo o di chiederne l'acquisizione (Cass. 20/25663 e Cass. 19/27201).

In definitiva, i documenti nr. 32 e 33 prodotti in allegato alle note di udienza depositate il 2.3.2026 sono inammissibili ex art. 207 co. 2 lett. d) CCII.

4 Nel merito, premesso che sono fatti pacifici sia la conclusione del contratto di finanziamento assistito da garanzia statale sia l'avvenuta erogazione del credito, la curatela, in estrema sintesi, ha ritenuto di proporre l'esclusione della relativa pretesa creditizia sull'assunto che, all'epoca della stipula, la società si trovava in uno stato di comprovata e conclamata insolvenza (come dimostrato dall'elaborato peritale del consulente della curatela, dott. Per_2), configurando un'ipotesi di concessione abusiva del credito poiché in presenza di una adeguata e analitica istruttoria la banca non avrebbe potuto concedere il finanziamento. Secondo la tesi della curatela, accolta dal GD, tale condotta della banca, poiché contraria alle regole del buon costume economico, esclude il diritto alla ripetizione delle somme, trovando applicazione invece l'istituto

della *soluti retentio* di cui all'art. 2035 c.c.. Per converso, la banca opponente ha contestato integralmente i rilevi della curatela, ritenuti infondati sia nella premessa, riguardo alla carenza di valutazione del merito creditizio, sia nelle conseguenze, riguardo alla sanzione della *soluti retentio*, invocando il diritto alla restituzione dell'indebitato o comunque la sanzione del risarcimento del danno.

Orbene, in merito al dedotto stato di insolvenza della società, dagli atti della verifica dello stato passivo è emerso che, al momento dell'erogazione del mutuo (ottobre 2022,) la società versava in una situazione di crisi strutturale, segnata da un'ingente esposizione tributaria che, in uno alla ingente esposizione bancaria e verso i fornitori, attestavano l'assoluta improduttività della società, strutturalmente incapace di generare flussi di cassa e dunque di rientrare nel debito.

Peraltro, la sottoscrizione del contratto quadro e del contratto di finanziamento nella stessa data (3.10.2022) rappresenta una circostanza dimostrativa del mancato svolgimento di una adeguata analisi qualitativa e andamentale prevista dalle clausole contrattuali, come anche la mancata produzione di un piano finanziario relativamente al mutuo richiesto che attestasse la capacità di rientro della società.

A fronte del grave quadro di crisi strutturale economico-finanziaria della società, occorre allora verificare quali fossero gli obblighi istruttori della banca, in particolare se avrebbe dovuto attivarsi per la verifica circa la veridicità dei dati acquisiti e la reale esposizione erariale della società, nonché confrontare i dati messi a sua disposizione con quelli della centrale rischi.

5 In proposito, i doveri dell'istituto di credito finanziatore sono stati ben delineati dalla Corte di Cassazione che, nel definire la nozione di concessione abusiva del credito, ha affermato che l'erogazione del credito effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al

risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa (Cass. 29840/2023)

Propriamente, “concessione abusiva di credito...*designa l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata*” (così in motivazione Cass. (ord.) n. 18610/2021). Beninteso, “*quel che rileva è unicamente l'insussistenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento della crisi*” (così ulteriormente in motivazione Cass. (ord.) n. 18610/2021)”

Dunque, l'indagine circa il profilo abusivo, o meno, della concessione del credito all'impresa, deve avere ad oggetto la adeguatezza e la correttezza della verifica, operata dal soggetto finanziatore, circa lo stato di salute della società e della sostenibilità dell'impegno economico e finanziario che avrebbe determinato l'erogazione del credito, anche in termini di prevedibile capacità, o incapacità, di effettuare il rimborso.

Occorre, cioè, verificare se l'istruttoria espletata dal soggetto finanziatore sia connotata da dolo o negligenza, imprudenza e imperizia, rispetto ai suoi doveri primari in base ai principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate.

È dovere dell'intermediario indagare se il soggetto che richiede il finanziamento posseda o meno la capacità di sostenere gli oneri derivanti dal finanziamento e di pervenire, anche grazie al finanziamento medesimo, al risanamento dell'impresa (cfr. Tribunale di Napoli - sezione specializzata in materia di imprese - Sentenza 22 maggio 2020, n. 3616).

Al quadro giurisprudenziale sopra richiamato va aggiunto che, in base alla normativa concernente i finanziamenti a vario titolo garantiti dallo Stato o con risorse pubbliche (“Finanziamenti Garantiti” di cui alla Legge 662/96 e successive modifiche) come quello in esame, la garanzia del Fondo Garanzia PMI di cui all'art. 2 comma 100 della richiamata L. 662 e all'art. 23 del decreto ministeriale nr. 248/1999, recante criteri e modalità per la concessione della

garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, può essere concessa solo ad imprese economicamente e finanziariamente sane. Ne discende dunque che, a maggior ragione, anche quando si tratta di finanziamenti assistiti da garanzia statale, permane il dovere della banca di valutare il merito creditizio del finanziato, in ossequio alle regole di sana e prudente gestione che presiedono l'esercizio dell'attività finanziaria e bancaria (art. 5 TUB D.Lgs. 385/1993).

È stato di recente osservato dal Tribunale di Napoli, in un caso analogo al presente giudizio, che *“chiarito che, nel contesto normativo e fattuale nel quale è stato concesso il finanziamento, il dovere della banca di valutare il merito creditizio della società era non soltanto persistente ma anche rafforzato per le ragioni indicate, si può affermare che la banca avrebbe potuto e dovuto pretendere e acquisire dalla richiedente informazioni in ordine alla esposizione tributaria della stessa e avrebbe dovuto procedere all'incrocio tra i dati dichiarati e le risultanze della centrale rischi. Il complesso di norme e principi di vigilanza prudenziale impongono alla banca un ruolo attivo e critico nell'analisi della documentazione fornita dal richiedente virgola e non un mero recepimento passivo dei dati punto il bilancio d'esercizio rappresenta uno strumento informativo fondamentale e virgola ma non costituisce una prova legale insindacabile punto un operatore professionale qualificato come la banca non può e non deve accettare acriticamente i dati contabili.”*

6 Dunque acclarato il dovere della banca di verificare il merito creditizio, dalla documentazione esaminata nel caso in esame emergeva che:

Innanzitutto, la valutazione del merito creditizio era stata svolta da **Pt_1** e non avrebbe potuto essere diversamente poiché l'art. 3 comma 19 del contratto quadro espressamente prevede che è l' **Controparte_6** a svolgere il servizio di attribuzione ai Richiedenti del c.d. merito di credito. Pertanto, è destituito di fondamento il rilievo operato dalla opponente circa l'estraneità della **Pt_1** alla valutazione del merito creditizio;

la società richiedente si trovava in stato di dissesto già nell'anno 2022, e dunque (anno della stipula del mutuo); in particolare, sulla base dei bilanci emergeva che il patrimonio netto societario, successivamente al 2021, a causa della perdita realizzata nel 2022 è divenuto negativo e precisamente alla data del 31.12.2022 è risultato pari ad - € 2.007.545,89;

la documentazione acquisita ai fini della valutazione del merito creditizio dimostrava, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente erogante, l'insostenibilità della eroganda debitoria: nella relazione economico-patrimoniale al 30.06.2022 (bilancio di metà esercizio) messa a disposizione di *Parte 1* ai fini della verifica del merito creditizio (e prodotta dalla stessa ricorrente), si registrano dati di per sé idonei e sufficienti riscontrare il rovinoso andamento dell'attività d'impresa della finanziata. Invero, dalla predetta relazione economico-patrimoniale al 30.06.2022, messa a disposizione della mutuataria, emergeva una cospicua perdita di esercizio (pari a € 126.106) comportante la riduzione del capitale sociale quasi al minimo legale; appena sei mesi dopo, al 31.12.2022, come si evince dal bilancio del 31.12.2022 la società chiudeva con una perdita dell'esercizio dell'importo di - € 2.146.187,75, tale da azzerare il capitale sociale;

la voce disponibilità liquide nel bilancio 31.12.2021 (di € 307.883), derivava dalla precedente esposizione bancaria, a dimostrazione dell'assoluta incapacità della società di generare autonomamente flussi di cassa;

Dal bilancio 2021 emergeva un rapporto tra debito (€ 2.121.280,00) e patrimonio netto contabile (€ 138.642,00), pari a 15,3, laddove una società in situazione di salubrità dovrebbe presentare un rapporto compreso tra 1,0 - 2,0; Il report della Centrale Rischi Banca d'Italia utilizzata da *Parte 1* mostrava una condizione di grave indebitamento bancario e di ricorso, dell'impresa, ad un eccessivo credito bancario; i risultati del ██████████ prodotto dalla ricorrente restituiscono punteggi di affidabilità prossima al limite o ai limiti, tant'è che evidenziano un finanziamento chirografario già in essere di euro 500.000,00.

Sulla scorta degli elementi sopra delineati, è possibile ritenere che la mutuante, nella concessione del finanziamento oggetto di causa, non ha rispettato le regole della buona diligenza bancaria (*bonus argentarius*) e le previsioni sulla valutazione del merito creditizio, a fronte di un evidente stato di insolvenza della società, attesa la presenza di indici di incapacità di restituzione nella documentazione a mani della banca, e la evidente presenza di problemi di cash flow, che avrebbe, come detto, dovuto indurre la Banca ad approfondimenti istruttori secondo la diligenza del buon banchiere, ad esempio richiedendo contezza della reale debitoria erariale e soprattutto un piano finanziario relativo al mutuo richiesto, attivandosi in tal senso anche per confutare le discrasie tra i dati così acquisiti e le risultanze della centrale rischi, tenuto in debito conto, peraltro, della giovane età della società e dunque dell'assenza di una pregressa storia di affidabilità della stessa.

Piuttosto, dalle domande di insinuazione al passivo che la società presentava, oltre alla cospicua debitoria erariale, già una importante debitoria bancaria per altrettanti Finanziamenti Garantiti da MCC, rimasti anch'essi impagati con relative insinuazioni al passivo: un finanziamento concesso da CP_7 del 25.06.2020 per € 25.000,00; due concessi da Banca MPS del 18.9.2020 per € 75.000,00, e per € 275.000,00; un terzo concesso da Banca Progetto di € 500.000,00 del 21.12.2021.

Devono essere pertanto disattesi i rilievi che la banca opponente ha avanzato a sua difesa, e in particolare quello di avere fatto affidamento sulla situazione contabile evincibile dal documento denominato Debit Service Coverage Ratio - DSCR², da cui avrebbe ricavato valori positivi sulla scorta dei quali ha ritenuto la finanziabilità della società.

² Il Debt Service Coverage Ratio (DSCR) misura la sostenibilità finanziaria del debito aziendale, cioè la capacità futura (6 mesi) di un'impresa di onorare i propri debiti finanziari con i flussi di cassa generati dalla gestione operativa. La tradizionale formula di calcolo del DSCR è la seguente:

$$\text{DSCR} = \frac{\text{Cash flow operativo} - \text{tax}}{\text{Flusso finanziario a servizio del debito}}$$

Per "Cash flow operativo - tax" si intende il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto del flusso fiscale relativo al pagamento delle imposte sul reddito d'esercizio.

Per "Flusso finanziario a servizio del debito" si intende il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato.

Innanzitutto, va rilevato che il suddetto documento DSCR, prodotto unitamente al ricorso (di cui all' allegato n. 25), risulterebbe inutilizzabile poiché privo di data certa, risultando così inopponibile alla procedura e inutilizzabile nel processo.

Ad ogni modo, volendo valutarne l'attendibilità intrinseca, va rilevato che i valori ivi riportati non corrispondono a quelli ricavabili dalla situazione economica del 30.6.22, avendo utilizzato un valore di perdita (-48.178) diverso e inferiore, rispetto a quello comunicato dalla società nel bilancio infrannuale al 30/06/2022 (-126.106), con la conseguente riduzione dell'indice annotato nel prospetto tale da determinarne un valore inferiore a 1, che indicherebbe la finanziabilità della banca. Né valgono a dimostrare il contrario i rilievi mossi dalla banca la quale afferma di avere utilizzato un dato previsionale e non quello storico riferibile all'esercizio 2022 poiché non disponibile. Ancora una volta vanno disattese la controdeduzione della ricorrente: non si spiega infatti il motivo per cui il DSCR sia stato elaborato su un dato previsionale e non sul dato storico reale, disattendendo peraltro i dati del bilancio provvisorio, avente funzionalità essenziale alla concessione del finanziamento.

In conclusione, deve ritenersi che la banca abbia tenuto una condotta gravemente omissiva nella valutazione del merito creditizio ai fini della concessione del finanziamento alla società che, all'epoca, si trovava già in stato di evidente grave crisi finanziaria, di modo che è possibile affermare nella specie la sussistenza della fattispecie di concessione abusiva del credito e che la banca si sia determinata alla concessione del finanziamento esclusivamente in ragione della garanzia statale.

• Per valori del DSCR < 1 vi è la "una ragionevole presunzione dello stato di crisi d'impresa", cioè l'incapacità dell'impresa di far fronte ai debiti con i flussi di cassa generati. Il cash flow operativo non è quindi sufficiente per gli impegni finanziari a servizio del debito nel periodo considerato, evidenziando situazioni di tensione finanziaria con possibili difficoltà nel rimborso del debito.

• Quando il DSCR è > 1 vi è l'assenza di una ragionevole presunzione dello stato di crisi, in quanto il cash flow operativo eccede gli impegni finanziari e quindi la situazione è positiva.

Dal punto di vista bancario il valore minimo deve essere compreso tra 1,20 e 1,30 e comunque dipende dal profilo di rischio dell'impresa (maggiore è il rischio, più alto è il livello richiesto del DSCR).

7 Posta, dunque, la configurabilità in concreto della ipotesi di concessione abusiva del credito occorre a questo punto verificare quali siano le conseguenze di una siffatta condotta, se abbia o meno avuto incidenza diretta sulla validità del contratto ovvero se abbia comportato una responsabilità della banca a titolo di contrattuale o extracontrattuale.

Ebbene, si può affermare che, la stipula di un contratto di finanziamento assistito dalla garanzia statale che abbia i crismi della concessione abusiva del credito perché concesso ad una società in conclamato stato di decozione e in violazione delle regole del merito creditizio può e deve ritenersi nullo per illiceità della causa quando lo stato di decozione era conosciuto o certamente conoscibile dall'ente erogatore, potendosi ritenere che la banca abbia concesso il prestito solo in funzione della garanzia statale, così peraltro ritardando la declaratoria di dissesto della società a danno del ceto creditorio.

In tali termini si esprime quella parte di giurisprudenza di merito, qui condivisa, laddove afferma che *“l'operazione per mezzo della quale la banca concede una somma a mutuo ad un soggetto insolvente e non in grado di restituirla per estinguere un pregresso debito contando sulla garanzia assicurata dallo Stato ...è nulla per illiceità della reale causa che la contraddistingue, ponendosi essa in contrasto con le disposizioni normative primarie e secondarie che regolano l'attività bancaria e l'accesso alle garanzie d'estate dal fondo MCC; inoltre la detta operazione nulla perché in contrasto con l'articolo 316 ter^{Con} e con l'articolo 217 comma 1 nr. 4 L.F. (oggi art. 323 comma 1 lett. d CCI)”* (Trib. Napoli 1/4/2026).

Facendo applicazione di tali principi, il contratto in esame deve ritenersi nullo ex art. 1418 cc per illiceità della causa e contrarietà a norme imperative, in quanto erogato ad un soggetto *“la cui condizione di insolvenza e dissesto già provocata dai debiti bancari e dalla esposizione tributaria, era conosciuta ovvero certamente conoscibile dall'istituto di credito che ha consentito il permanere sul mercato della società di ritardandone la liquidazione giudiziale”* (Trib. Napoli 1/4/2026).

D'altra parte, la questione è stata da ultimo riassunta dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione nr. 7134/2026 del 25.3.2026, richiamata anche dalla già citata sentenza del Tribunale di Napoli del 1/4/2026.

In sintesi, con tale ultima pronuncia in tema di concessione abusiva di credito³, la Corte di legittimità ha affermato la nullità del contratto e la irripetibilità ex art.2035 c.c. delle somme erogate in forza di finanziamento frutto di abusiva concessione di credito accreditando così la tesi, prospettata in diverse pronunce di merito, della nullità del finanziamento concesso ad un'impresa in grave stato di decozione, nonché l'irripetibilità delle somme versate, per violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e contrarietà pertanto al buon costume economico.

In particolare, la Corte, ha innanzitutto affrontato la questione della eventuale contrarietà a norma imperativa del contratto in pregiudizio ai creditori e della conseguente nullità ex art. 1418 c.c., ritenendo che, ciò accade innanzitutto quando è la stipula stessa del contratto a realizzare il risultato vietato dalla legge (cd. reato-contratto come la ricettazione o la vendita di sostanze stupefacenti).

La Corte, poi, estendendo il concetto di norme imperative, ha affermato che è altresì nullo quel contratto la cui stessa stipula è vietata dalla legge, ciò in quanto il concetto di norma imperativa non fa riferimento solo al contenuto del contratto, ma anche a quei contratti la cui stessa esistenza risulta contraria alla norma, come è appunto il caso dei contratti la cui commissione costituisce la condotta del delitto di bancarotta o di ricorso abusivo al credito.

La regola *de qua* è applicabile, sostiene la S.C., ad ogni fattispecie contrattuale e dunque anche al contratto di mutuo concesso con la consapevolezza dello stato di insolvenza, quando con la stipula i contraenti (amministratore e ente erogatore) concorrono a cagionare ovvero ad aggravare il dissesto della società

³ Nella sentenza la Corte conferma la già nota definizione di concessione abusiva del credito quale illecito commesso dal finanziatore che, con dolo o colpa, eroga credito a un imprenditore in stato di insolvenza o crisi conclamata in assenza di fondate prospettive di superamento della crisi, affermando che tale condotta viola i doveri di sana e prudente gestione e aggrava il dissesto dell'impresa, ritardando nella dichiarazione di fallimento.

poi dichiarata fallita. Con la conseguenza che il contratto è da ritenersi radicalmente nullo essendo la sua stipula vietata dalla legge perché integrativa della fattispecie di bancarotta.

Pertanto, deve ritenersi nullo per contrarietà a norme imperative il contratto che integri la fattispecie di abusiva concessione del credito, ovvero *“quando un soggetto finanziatore, con dolo o colpa, concede o continua a concedere credito in favore di un imprenditore che versi in stato d’insolvenza o comunque di crisi conclamata ed in assenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento della crisi; si tratta di un illecito che deriva dal mancato adempimento da parte del finanziatore ai doveri primari di sana e prudente gestione che gravano sullo stesso e presuppone l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività; in particolare, può ritenersi abusiva la concessione del credito, qualora dalla lettura degli indicatori di bilancio ovvero dalle informazioni disponibili il soggetto finanziato presentava indizi tali da evidenziare uno stato di insolvenza irreversibile”*.

Così ritenuta la nullità del finanziamento erogato, la Corte amplia la nozione di buon costume intendendosi per essa *non soltanto le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma (comprende) anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico*”, come nel caso di *“chi abbia versato una somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva”*, che *“non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tali finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume (Cass. 9441/2010, 25631/2017)”*; e afferma quindi il seguente principio di diritto: *“E’ da ritenersi contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato. Infatti, ai fini dell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non*

risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico (sul punto, richiama Cass. n. 16706/2020; Cass. n. 4376/2024; Cass. n. 15866/2024)”

La Suprema Corte ricorda, infatti, che un contratto giudicato illecito e, come tale, nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., può essere soggetto anche alla sanzione civilistica dell'irripetibilità di cui all'art. 2035 c.c., ove si ravvisino prestazioni dettate da finalità immorali: un atto negoziale giudicato in contrasto con una norma imperativa o con l'ordine pubblico e quindi nullo – come nel caso di specie – può senz'altro essere, al contempo, suscettibile di una valutazione in termini di contrarietà al buon costume, proprio per gli effetti di cui all'art. 2035 c.c..

Ne consegue, in definitiva, che, ai fini dell'applicazione della *soluti retentio* prevista dall'art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono tali anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato (Cass. n. 16706 del 2020, in motiv.; Cass. n. 4376 del 2024; Cass. n. 15866 del 2024).

Dunque, il contratto di mutuo in esame, presentando tutti i requisiti enucleati dalla richiamata giurisprudenza, può ritenersi nullo ex art. 1418 per contrarietà a norme imperative e per contrarietà al buon costume economico, così dovendo trovare applicazione l'istituto della *soluti retentio* ex art. 2035 c.c.

La declaratoria di nullità del finanziamento ex artt. 1418 e 2035 c.c. assorbe ogni ulteriore domanda e/o eccezione e, in specie, la domanda avanzata in via subordinata dalla opponente volta ad ottenere per la restituzione del credito erogato e rimasto insoluto, nonché le eccezioni di inadempimento e di compensazione per il controcredito risarcitorio avanzate dalla curatela.

In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata.

Attesa complessità della questione e la mutevolezza dell'orientamento giurisprudenziale, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

1. Rigetta l'opposizione.
2. Compensa le spese di lite.

Lì 20/5/2026

Il Giudice Rel. Est.
Maria Carolina De Pasquale

Il Presidente
Maria Rosaria Giugliano